

Allegato A alla delibera n. III/102 del 22 dicembre 2014 avente oggetto:
Disposizioni a carattere organizzativo (VI provvedimento 2014)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DELLO STATO PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE DI GOVERNO DELL'ENTE

(artt. 14 e 47, D.lgs. 33/2013)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dell'autonomia regolamentare dell'Ente, l'attuazione delle norme in materia di pubblicità e trasparenza dei titolari dei poteri di indirizzo politico di competenza di ERSAF, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
2. Sono titolari di poteri di indirizzo politico il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.
4. Ai fini del presente Regolamento, i titolari di poteri di indirizzo politico sono denominati "amministratori".

Art. 2 Principi

Il presente Regolamento si fonda sui seguenti principi di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, "Modifiche al sistema penale":

- a. criteri di applicazione delle sanzioni definiti con riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- b. presenza del contraddittorio con il soggetto interessato;
- c. separazione funzionale tra l'ufficio che compie l'istruttoria e quello al quale compete la decisione sulla sanzione.

TITOLO II – DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE

Art.3 Dichiarazione di inizio mandato (art. 2, L. 441/82)

1. Gli amministratori sono tenuti a trasmettere alla Direzione dell'ente, le dichiarazioni, le attestazioni, le informazioni ed i dati riferiti alla propria situazione patrimoniale di cui al comma 1 dell'articolo 14 del D.lgs. 33/2013, di seguito indicati:
 - a) il curriculum;
 - b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., concernente:
 - la dichiarazione reddituale, così come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi;
 - la dichiarazione patrimoniale in relazione a:
 - il possesso di diritti reali su beni immobili;
 - il possesso di diritti reali su beni mobili iscritti in pubblici registri;
 - il possesso di azioni o quote di partecipazione in società quotate e non quotate;
 - c) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
 - d) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti.

2. La dichiarazione di cui al comma 1) lettera b) comprende anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.

3. Gli amministratori sono tenuti a presentare la prima dichiarazione entro e non oltre 60 giorni dalla nomina.

Art. 4 Dichiarazioni annuali (art. 3, L. 441/82)

1. L'adempimento di cui al comma 1) lettera b) deve essere effettuato per ogni anno di durata del mandato, entro il 1° ottobre di ogni anno.
2. In ogni caso, la dichiarazione deve essere aggiornata a cura degli amministratori, ogni volta che si verifichino variazioni dei dati di cui al precedente comma 1. Il termine per aggiornare la dichiarazione è di 30 giorni dal verificarsi della variazione medesima.

Art. 5 Dichiarazione di fine mandato (art. 4, L. 441/82)

1. Entro e non oltre tre mesi dalla cessazione dalla carica, per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, gli amministratori presentano la dichiarazione patrimoniale di fine mandato.
2. Entro e non oltre un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione fiscale dei redditi, successivo alla scadenza del mandato, gli amministratori presentano la relativa dichiarazione reddituale annuale.

TITOLO III – PUBBLICAZIONE

Art. 6 Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati

1. La Direzione Generale dell'ente cura il ricevimento, la tenuta e l'aggiornamento delle dichiarazioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del presente Regolamento, da effettuarsi conformemente ad apposito modello.
2. Le dichiarazioni degli amministratori e gli eventuali aggiornamenti o integrazioni comunicate alla Direzione devono essere acquisiti al protocollo generale dell'Ente.
3. Tutti i dati e le informazioni dichiarati dagli amministratori, come pure eventuali allegati e le variazioni successive, sono pubblicati in apposita sezione del sito istituzionale denominata "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 9, D.lgs. 33/2013, entro 30 giorni dalla scadenza dei termini per la loro presentazione o, comunque, dalla data della loro effettiva presentazione.
4. I dati e le altre informazioni degli amministratori sono pubblicati anche per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.
5. I dati e le informazioni dei soggetti indicati al precedente art. 3 comma 2 (ossia, coniuge non separato e parenti entro il secondo grado, ove consenzienti) vengono pubblicati fino alla cessazione dell'incarico o del mandato.



TITOLO IV – SANZIONI

Art. 7 Competenze sanzionatorie

1. Le competenze sanzionatorie di cui al presente Regolamento, ai sensi dell'art. 47, comma 3, D.lgs. 33/2013 e degli artt. 13 e 17, L. 689/1981 sono individuate come segue:

- Organo accertatore: Responsabile della trasparenza (RdT), competente per la fase istruttoria;
- Autorità competente: Dirigente responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari (UPD), cui compete l'irrogazione delle sanzioni.

2. E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento o sanzionatori, da parte di soggetti diversi previsti espressamente dalle leggi vigenti.

Art. 8 Procedimento istruttorio

1. Entro 30 giorni dal termine della scadenza, in caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di cui agli artt. 3, 4 e 5 del presente Regolamento, il RdT assegna – con apposita comunicazione da notificarsi ai sensi di legge – al soggetto inadempiente un termine non inferiore a 15 e non superiore a 30 giorni per la presentazione di quanto dovuto, con l'avvertenza che, in caso di inerzia, si procederà all'attivazione del procedimento sanzionatorio previsto al successivo art. 11.

2. Nel caso in cui l'amministratore non provveda nel termine assegnato a rendere la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione presentata, il RdT comunica – entro 10 giorni dalla scadenza del suddetto termine – l'avvenuta inadempienza al Dirigente responsabile dell'UPD, ai sensi del precedente art. 7, affinché provveda all'irrogazione delle sanzioni di cui al successivo art. 9.

Art. 9 Sanzioni

1. Le sanzioni previste dall'art. 47 del d.lgs. 33/2013 e dal presente articolo sono irrogate in base alle disposizioni di cui alla L. 689/1981.

2. Le somme relative alle sanzioni di cui al presente Regolamento saranno introitate nel bilancio dell'Ente saranno destinate a spese di funzionamento del medesimo.

Art. 10 Sanzioni per violazione dell'art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013

1. Ai soggetti che non ottemperano – sia in modo parziale che totale – agli obblighi previsti dall'art. 14 del D.lgs. 33/2013 si applica una sanzione amministrativa sulla base dei principi di proporzionalità e graduazione delle sanzioni secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Importi delle sanzioni amministrative ex art. 47, c. 1, D.lgs. 33/2013

Inadempimento	parziale ottemperanza	mancata ottemperanza
1° inadempimento	€ 500	€ 1.000
2° inadempimento	€ 1.000	€ 2.000
3° inadempimento	€ 1.500	€ 3.000
4° inadempimento	€ 3.500	€ 7.000
5° inadempimento	€ 5.000	€ 10.000

2. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte del 50% nel caso di consegna di quanto richiesto successivamente allo scadere del termine assegnato dal RdT, di cui al comma 1 del precedente art. 8, e prima dell'emissione dell'ordinanza motivata di ingiunzione di pagamento di cui al comma 3 del successivo art. 11.

Art. 11 Procedimento sanzionatorio

1. Il Dirigente responsabile dell'UPD, ricevuta la segnalazione del RdT in merito alla necessità di irrogazione della sanzione, procede all'irrogazione della stessa. Il verbale di accertamento e contestazione della violazione deve essere notificato all'interessato con le modalità previste dalla normativa vigente entro 30 giorni dalla segnalazione effettuata dal RdT.

2. Avverso il provvedimento sanzionatorio di cui al punto precedente l'amministratore, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento, può far pervenire scritti difensivi e chiedere di essere sentito dal Dirigente responsabile dell'UPD.

3. Il Dirigente responsabile dell'UPD, sentito l'interessato ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, entro i 30 giorni successivi alla scadenza di cui al comma precedente, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese sostenute per l'attivazione dei procedimenti istruttori e sanzionatori, all'autore della violazione, specificandone i termini e le modalità di pagamento, che comunque non potranno avvenire oltre i 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa. Qualora l'istanza difensiva venga accolta, il Responsabile dell'UPD emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

4. E' ammesso il pagamento rateale della sanzione in massimo cinque rate da versarsi annualmente; l'ultima rata deve comunque essere versata entro il termine di conclusione del mandato.

5. A decorrere dalla data di notificazione dell'ordinanza motivata e sino al pagamento della sanzione o della I rata – nel caso di pagamento rateale – da parte del soggetto interessato, viene sospesa l'erogazione dell'indennità di carica da parte dell'ufficio competente in materia.

6. E' altresì possibile richiedere la compensazione tra le indennità di carica da percepire e l'importo della sanzione pecuniaria comminata.

7. Decorso inutilmente il termine per il pagamento previsto nell'ordinanza motivata, si procede alla riscossione della somma dovuta mediante esecuzione forzata, secondo la normativa vigente.

TITOLO V – NORME FINALI

Art. 12 Pubblicità

1. A conclusione del procedimento, viene data notizia sia del verbale di accertamento che dell'ordinanza di irrogazione della sanzione che di ordinanza di eventuale archiviazione attraverso la pubblicazione dei relativi atti in apposita sezione del sito istituzionale denominata "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 47, comma 1, D.lgs. 33/2013.

Art. 13 Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nel tempo ed in particolare a quanto previsto in materia di procedimento sanzionatorio di cui all'art. 18 della L. 689/1981.

Art. 14 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.

